



## CITTA' DI FELTRE

### Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione n. 67 - in data 05/04/2016

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Approvazioni modifiche ed integrazioni.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore 15.20 nel Palazzo comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

|   |                  | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |          |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------|
| 1 | PERENZIN Paolo   | Sindaco         | X              |          |
| 2 | BELLUMAT Sabrina | Vice Sindaco    | X              |          |
| 3 | BONAN Valter     | Assessore       | X              |          |
| 4 | PELOSIO Giovanni | Assessore       | X              |          |
| 5 | PERCO Luciano    | Assessore       | X              |          |
| 6 | ZATTA Adis       | Assessore       | X              |          |
|   |                  |                 | <b>6</b>       | <b>0</b> |

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### **Premesse**

Con deliberazione n. 231 del 22.12.2015, la Giunta comunale ha approvato un documento di indirizzi ai competenti uffici relativamente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie demandate alla competenza del Comune fissando dei criteri e le relative procedure.

Le procedure sono puntualmente disciplinate dalla legge (il riferimento è in particolare alla legge 689/1991), ma vi sono comunque alcuni aspetti demandati alla valutazione dell'Ente, pur nell'ambito dei principi generali, per i quali appare opportuna la definizione di criteri cui attenersi a salvaguardia del principio di equità e parità di trattamento.

### **Motivazioni**

Alla luce delle esperienze maturate e del numero e complessità dei procedimenti in corso, si ritiene opportuno apportare al regolamento alcune modifiche finalizzate a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico e procedure di assoluta trasparenza.

In proposito si richiama la relazione della U.O. Comando di Polizia locale che propone quanto segue:

#### **Integrazione all' Art. 9 comma 5**

La motivazione che porta alla proposta di integrazione al comma 5 è quella di consentire all'amministrazione l'introito della somma anche se con un periodo più lungo di quello concordato.

Non è raro che il debitore a fronte dell'importo concordato in prima istanza, per cause indipendenti dalla sua volontà (perdita del lavoro, malattia ecc..) abbia la necessità di sospendere per un periodo il pagamento delle rate e riprenderlo trascorso il periodo sfavorevole.

In ogni caso l'amministrazione non perde nulla, se non il lasso di tempo concesso, in quanto trascorso il periodo concesso si procede con il recupero coattivo.

La concessione della dilazione dei termini è concessa a fronte della presentazione di documentazione a comprova della situazione in cui si trova il debitore. I documenti possono essere quelli già indicati all'art. 8 comma 2.

#### **Modifica termini art. 10**

Nell'applicazione in questo breve periodo del regolamento in parola, per motivi organizzativi dell'ufficio riferiti alla priorità dei procedimenti da evadere, si è verificato che il periodo di 12 mesi per la definizione del procedimento, fissati a partire dalla data del verbale previsto inizialmente, sia troppo restrittivo a fronte della possibilità data dalla legge nazionale (L. 689/1981) che prevede l'esigibilità della somma contestata nel periodo massimo di cinque anni.

Si propone quindi di variare il periodo previsto nel regolamento confermando quello previsto per legge o in alternativa indicarlo in un periodo più congruo e decorrente dalla data di definizione del procedimento (scaduti i termini per il pagamento sia in misura ridotta o altro e decorso il termine del ricorso se previsto) e quindi dal momento in cui la somma è divenuta esigibile.

#### **Riferimenti ad atti precedenti**

- delibera di giunta Municipale n 15 del 30 gennaio 2015 con la quale sono stati approvati gli aggiornamenti al Piano Comunale Anticorruzione;
- delibera di giunta Municipale n. 240 del 16 dicembre 2014 in materia di procedimenti amministrativi;
- il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento sul procedimento amministrativo;
- delibera di Consiglio comunale nr. 26 del 21/03/2016 "Approvazione regolamento entrate comunali".

#### **Normativa/regolamenti di riferimento**

- Legge 24 novembre 1981 nr. 689 "modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (\*\*\*) sono espressi sulla proposta di deliberazione;
- art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 27/12/2012;
- statuto comunale.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

### **DELIBERA**

- 1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, come di seguito riportate (legenda: neretto aggiunto e sottolineato tolto):

#### **Art. 9 - Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria**

5. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione oltre alle spese di notifica e di procedimento in un'unica soluzione.

**L'applicazione del presente comma non è automatica.**

**Prima dell'applicazione è previsto il contraddittorio con il debitore il quale è invitato a giustificare il ritardato od omesso versamento della rata; sulla scorta di quanto acquisito viene concessa la sospensione dei termini del pagamento della somma rateizzata fino ad un massimo di quattro rate, con la possibilità di ricalcolo dell'importo rateizzato, nel rispetto dei minimi previsti al comma 8 del presente articolo.**

#### **Art. 10 - Termini per la conclusione del procedimento**

1. Fermi i termini previsti dalla legge, il termine per la conclusione dei procedimenti di cui al presente regolamento deve concludersi nel termine massimo di 12 24 mesi **decorrenti** dalla data del verbale di accertamento con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero di provvedimento di archiviazione di scadenza del termine per il pagamento, ovvero per il ricorso amministrativo.
- 3) di dare atto che le disposizioni del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si applicano anche ai procedimenti non ancora definiti;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

(\*\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno -

data:

l'addetto:

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole

Feltre, li 05/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole

Feltre, li 05/04/2016

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta proposta di deliberazione con parere

Feltre, li

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
PERENZIN Paolo

**Il Segretario Generale**  
De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---